



## RELAZIONE

**Interpello ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs 152/2006 in merito al campo di applicazione del D.Lgs. n.117/2008 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE".**

I **rifiuti di estrazione**, per quanto stabilito dall'art. 185 comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" del Decreto medesimo. Il predetto articolo, che li esclude dalla normativa sui rifiuti, li definisce come:

*"rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117".*

L'articolo 3 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117, definisce i **rifiuti di estrazione** in maniera analoga: *"rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave"*.

Per come definiti, i rifiuti di estrazione possono essere costituiti o dal materiale di scoperta e/o dal materiale derivante dal trattamento della risorsa mineraria che, se eseguito ad umido, genera fanghi.

La non applicabilità della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, determina il fatto che la gestione dei *rifiuti di estrazione* non avviene né con le procedure semplificate di recupero dei rifiuti di cui agli artt. 214-216 (autorizzazione provinciale) del D.Lgs. 152/2006 né con le procedure ordinarie di cui agli artt. 208-211 (autorizzazione regionale - Servizio rifiuti) del medesimo decreto.

Di contro, tale gestione viene regolamentata dal D.Lgs. n. 117/2008 che prevede l'approvazione (art. 5) del Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi da parte dell'Autorità Competente individuata (art. 3 lett. gg)) nell'Autorità di Polizia Mineraria (Servizio scrivente) su proposta del titolare dell'autorizzazione dell'attività estrattiva (operatore). I contenuti minimi del Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi sono definiti all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 117/2008 e prevedono una preventiva caratterizzazione chimica dei rifiuti di estrazione finalizzata al riutilizzo degli stessi.

Il campo di applicazione del D.lgs. n. 117/2008 (art. 2) è definito all'interno dell'*"area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del Regio Decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996"*.

Come facilmente intuibile, si tratta di procedure autorizzative diverse (quelle della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2008 e quella del D.lgs. n. 117/2008) rilasciate, peraltro, da soggetti differenti.

La necessità di richiedere al Ministero della Transizione Ecologica un interpello in materia ambientale (art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006), deriva dal fatto che gli impianti di trattamento/selezione della risorsa mineraria estratta possono essere localizzati all'interno del sito estrattivo autorizzato oppure esterni allo stesso.

Tale possibilità ha determinato una diversa applicazione del D.Lgs. n. 117/2008 nel territorio umbro quando l'Autorità di Polizia Mineraria (fino a Dicembre 2015) era svolta presso le Province: nel caso della Provincia di Terni sono stati considerati rifiuti estrattivi anche quelli derivanti da impianti posti esternamente al sito estrattivo mentre nella Provincia di Perugia, in maniera più restrittiva, solo quelli derivanti da impianti interni al sito. Tale diverso e sostanziale approccio è riscontrabile, per quanto di conoscenza, anche in altre Regioni.



Per quanto sopra, anche al fine di un'uniforme applicazione, si propongono quale interpello ambientale da porre al Ministero della Transizione Ecologica i due seguenti quesiti:

1. Se i fanghi risultanti dalle operazioni di lavaggio e sedimentazione del materiale estratto da una cava ma generatisi presso impianti di prima lavorazione inerti posti esternamente alla medesima e successivamente utilizzati per il ripristino ambientale del sito originario di estrazione, rientrano o meno nell'applicazione del D.Lgs. n. 117/2008 oppure in quello della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Quanto sopra, tenendo conto che nella norma nazionale il concetto di impianto di selezione classificabile quale pertinenza mineraria – eventualmente anche esterno al cantiere minerario – è rinvenibile esclusivamente per le miniere (art. 23 del R.D. n. 1443/27) e non anche nelle cave.
2. Ad integrazione del parere richiesto con il quesito n. 1, si chiede, inoltre, se l'eventuale applicabilità del D.lgs. n. 117/2008 sia condizionata al riuso dei fanghi per il ripristino ambientale esclusivamente all'interno del medesimo sito di estrazione del materiale originale oppure sia consentito anche in altra attività estrattiva sempre per finalità di ripristino ambientale.

L'ultimo dei quesiti che si ritiene necessario porre quale interpello ambientale è quello riferito alla tipologia di trattamento che genera i *rifiuti estrattivi*. L'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 117/2008, letto congiuntamente all'art. 3 comma 1 i) del decreto medesimo, definisce il *trattamento* che genera rifiuti estrattivi come *“il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche”*. Non essendo citato il procedimento di sedimentazione con l'utilizzo di acceleratori della medesima (flocculanti) si propone anche il seguente ed ultimo quesito.

3. Se le operazioni di sedimentazione dei fanghi ottenute anche con l'utilizzo di flocculante - con o senza poliacrilammide - rientrano o meno tra le operazioni di trattamento di cui all'art. all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2008 e pertanto se, per detti fanghi, trovi o meno applicazione il decreto legislativo medesimo.

La necessità di porre quest'ultimo quesito discende dal fatto che la Corte di Cassazione (Sentenza 18 dicembre 2015, n. 49985) ha inteso il procedimento che prevede l'uso dei flocculanti quale procedimento che, esulando sia dall'attività di estrazione e lavorazione degli inerti che dalla connessa loro pulitura, non può ritenersi ricadente nell'ambito del ciclo produttivo della cava, appartenendo, invece ad una successiva fase volta al più agevole e rapido smaltimento dei residui di lavorazione.

Si precisa che, per quanto rinvenibile nel sito del Ministero della Transizione Ecologica (<https://www.mite.gov.it/pagina/interpello-ambientale>), ad oggi nessun interpello ambientale è stato presentato in argomento e che l'unico parere espresso in relazione all'applicazione del D.lgs. 117/2015 è quello rilasciato nel 2015 (prot. n. 805/RIN del 02/02/2015) dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ad ogni buon conto si allega.

Il Responsabile della Sezione

Il Dirigente del Servizio





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0000805/RIN del 02/02/2015

ALLA PROVINCIA DI VERONA

E. P.C.

ALLA PREFETTURA DI VERONA

ALLA REGIONE VENETO

AGLI ENTI IN ALLEGATO

INDIRIZZI IN ALLEGATO

**OGGETTO:** regime applicativo dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Con nota prot. 88130 del 10/09/2014 la Provincia di Verona ha chiesto alla scrivente Amministrazione quanto di seguito riportato.

*"Si chiede al Ministero di esprimersi in merito alla possibilità di escludere l'applicazione del dispositivo di cui all'articolo 10 comma 3 del d. lgs. 117 del 30 maggio 2008, per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva in sotterraneo, ai fini esclusivi della messa in sicurezza del sito nell'ambito delle azioni di polizia mineraria, e utilizzare rifiuti, diversi da quelli di estrazione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del medesimo d. lgs. 117/08, e ammessi per le attività di recupero ambientale di cui al D.M. 5.2.1998 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale."*

La Provincia ha chiesto inoltre di conoscere se le concentrazioni di contaminanti ammesse nei rifiuti destinati al riempimento, possano essere quelle di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d. lgs. 152/2006.

A tal proposito occorre premettere che il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, di recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, è stato adottato al fine di garantire la salvaguardia della salute

umana e dell'ambiente dal rischio di incidenti e di inquinamento derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione, e si riferisce tanto all'attività mineraria quanto a quella di cava. Il decreto inoltre si applica indistintamente ad operazioni di estrazione effettuate in superficie ed in sotterranea.

Con riferimento specifico all'articolo 10 comma 3 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, sono effettivamente emerse nel tempo complessità interpretative che hanno comportato un'applicazione disomogenea dello stesso su tutto il territorio nazionale oltre all'invio alla scrivente di numerose note di richiesta di chiarimenti.

Si ritiene pertanto opportuno fornire, con la presente nota, le necessarie indicazioni interpretative.

Il menzionato articolo 10 comma 3 del d. lgs. 117/08 prevede che *"il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti"*.

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che ogni attività di riempimento dei vuoti di estrazione mediante rifiuti diversi da quelli estrattivi, rientri nell'ambito di applicazione del d.lgs. 36/2003, ovvero delle disposizioni in materia di discariche, diversamente da quanto invece previsto in proposito dal d.lgs. 152/06 e dal D.M. 5 febbraio 1998.

In base a tali ultime disposizioni, infatti, le attività di riempimento sono autorizzate come operazioni di recupero di rifiuti (ex articolo 183 comma 1 lett t) del d. lgs. 152/06), secondo le forme della procedura ordinaria (art. 208 e ss. del d.lgs. 152/06 e voce R10 dell'Allegato B alla Parte Quarta del medesimo decreto), oppure della procedura semplificata (art. 214 e ss. del d.lgs. 152/06 e D.M. 5 febbraio 1998).

Ferma restando, dunque, la possibilità di utilizzare per le operazioni di ripristino ambientale materiali che non costituiscono rifiuto di cui all'art. 184-bis del d.lgs. 152/06 (sottoprodotti), occorre in questa sede chiarire se dall'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 derivi una qualche limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti, a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina sulle discariche.

Al fine di fornire il chiarimento interpretativo richiesto occorre innanzitutto rilevare che la direttiva discariche, nell'articolo 3 paragrafo 2 secondo trattino, ha escluso dal proprio ambito di

applicazione "l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche". La direttiva infatti chiarisce nel quindicesimo considerando che ai sensi della direttiva quadro, il recupero dei rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le discariche.

Inoltre, sempre a tale proposito, la scrivente Amministrazione ha interpellato l'*Helpdesk* istituito dalla Commissione Europea per l'implementazione della legislazione europea ed in particolare del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CE 1013/2006).

In risposta ad un quesito scritto della ex Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche tale strumento informativo della Commissione ha fornito la seguente risposta: "*It is possible that a backfilling operation with waste other than extractive waste in an excavation void can be regarded as a recovery operation.*" (è possibile che una operazione di riempimento in vuoti dell'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione possa essere considerata una operazione di recupero).

In ultimo, tale interpretazione è confermata dalla diffusione da parte della Commissione europea della proposta di revisione della direttiva quadro rifiuti. In tale proposta la Commissione, riprendendo la definizione fornita nella Decisione della Commissione 2011/753/UE, introduce nel testo della direttiva quadro rifiuti la definizione di "*backfilling*" (riempimento) descrivendola come una operazione di recupero nella quale i rifiuti sono utilizzati in aree scavate quali miniere in sotterranea o cave di ghiaia per il ripristino morfologico dei luoghi.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 117/2008, di attuazione dell'articolo 10, par. 2 della Direttiva 2006/21 sia applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti dell'attività estrattiva.

Diversamente, i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di un aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente, non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero, e pertanto non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensì a quelle delle direttive 2008/98/CE e 2006/21/CE.

Per quanto concerne invece la richiesta della Provincia di conoscere se le concentrazioni di contaminanti ammesse nei rifiuti destinati al riempimento, possano essere quelle di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d. lgs. 152/2006, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 10 del predetto d. lgs. 117/08, relativo ai vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, ha previsto che "l'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile solo qualora:

- a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
- b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
- c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorità competente."

Si ritiene pertanto che la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea, a fini di ripristino e ricostruzione, effettuata con rifiuti diversi da quelli di estrazione in sostituzione di questi ultimi debba garantire le medesime tutele per la salute e per l'ambiente, in particolare per la qualità delle acque sotterranee, previste dal predetto articolo 10 per le operazioni di ripiena effettuate con rifiuti estrattivi. Spetta pertanto all'autorità competente la valutazione e la verifica del rispetto delle predette condizioni nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni del caso.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mariano Grillo

Provincia di Verona  
Fax 0459 288876 ✓

9988763

REGIONE VENETO  
fax 041 2792545

Prefettura di Verona  
Fax 0458 673610

REGIONE ABRUZZO  
Fax 085 7672522

REGIONE BASILICATA  
Fax 0971 669084

REGIONE CALABRIA  
Fax 0961 34445

REGIONE CAMPANIA  
Fax 081 2519614

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Fax 051 6396912

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
fax 040 3774003

REGIONE LAZIO  
fax 06 51688959

REGIONE LIGURIA  
010 5485818

REGIONE LOMBARDIA  
fax 02 67658392

REGIONE MARCHE  
Fax 071 8063012

REGIONE MOLISE  
fax 0874.424604

REGIONE PIEMONTE  
Fax 011 4324632

REGIONE PUGLIA  
fax.080 5402392

REGIONE SARDEGNA  
fax 070 6066697

REGIONE SICILIA  
fax 091 342871

REGIONE TOSCANA  
Fax 055 4383964

REGIONE UMBRIA  
FAX 075 5042737

REGIONE VALLE D'AOSTA  
fax0165 776843

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Fax 0461 236574

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO  
fax 0471 417709

Prefettura di Trapani  
Fax 0923 598666

Provincia di Roma  
Fax 06 67663384

Provincia di Firenze  
Fax 055 2761255

Provincia di Livorno  
Fax 0586 884057

Provincia di Frosinone  
Fax 0775 858157

Provincia di Latina  
Fax 0773 401622

Provincia di Viterbo  
Fax 0761 342924

Provincia di Rieti  
Fax 0746 202233

Provincia di Livorno  
0586 884057

Provincia di Teramo  
Fax 0861 331551

Comune di Pontecorvo  
Fax 0776 760201

A.R.P.A. Lazio  
Fax 06 72961808

Comune di Montecompatri  
06 9486771

Comune di Firenzuola  
Fax 055 819366

Comune di Barberino del Mugello  
Fax 055/8477499

Comune di Signa  
Fax 055 8732316

Comune di Vicchio  
Fax 055 844275

Appa Trento  
Fax 0461 497759

Comune di Collesalvetti  
Fax 0586 980238

Arpa Toscana  
Fax 055 4214734

Comune di Reggello  
Fax 055/8669266

Grossi Rocco e Gino s.r.l.  
0776 760177

Scavi Sergio Sgubin s.r.l.  
0481 60741

E&A Evangelista s.r.l.  
Fax 06 94770317

MCQ s.r.l.  
Fax 06 20618842

Assomineraria  
Fax 06 8073385

Progetto Renai S.r.l.  
Fax 055/8999257

Berti Sisto & C Lavori stradali spa  
Fax 055 819780

Frosini Pietre s.r.l.  
Fax 055 8728013

Comune di Greve in Chianti  
Fax 055 8544654

Raspanti Urbano & Figlio  
Fax 055 817210

Toscana cave S.p.a.  
Fax 055 8421973

Società cooperativa Scalpellini Edili e Affini srl  
Fax 055 819038

Il Casone S.p.a.  
Fax 0835346682

Beton Granulari spa  
Fax 0731 60094

Colabeton spa  
Fax 075 9273965

Gama infrastrutture srl  
Fax 0544 501584

Pratellesi Calcestruzzi srl  
Fax 055 8654560

Di Sabatino F.lli srl  
Fax 0861 650833

Ditta Zanghellini asfalti spa  
Fax 0461 980011

Unione Cavatori  
Fax 0175 348018

Teco srl  
Fax 045 907276

Società cooperativa di servizi ecologici dasty  
Fax 045 6860326

Gruppo Adige bitumi spa  
Fax 0461 608355

Edilizia Mastrodonato  
Fax 080 3266535